

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	350
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	361

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	352
ALLEGATO 2 (<i>Relazione di minoranza presentata dal Gruppo PD</i>)	362
Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	355

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Atto n. 49 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	358
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere presentata dal relatore</i>)	364
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere riformulata dal relatore, approvata dalla Commissione</i>) ..	366
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	360

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 10.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 novembre 2018.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che sul provvedimento non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno.

Conny GIORDANO (M5S), *relatrice*, in replica ai rilievi emersi dal dibattito svolto nella seduta precedente (*vedi Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari di martedì 13 novembre 2018, n. 91*), replicando al collega De Luca, osserva che,

seppur ben si comprende l'elemento polemico e l'attinenza dei suoi rilievi all'arrogamento delle procedure d'infrazione in generale, ritiene tuttavia che, nel contesto di questa procedura, la sua richiesta possa apparire quantomeno prematura, se non addirittura provocatoria. Ricorda che l'articolo 121 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede il coordinamento delle politiche economiche nazionali dei Paesi membri e che – a questo fine – essi comunicano alla Commissione europea le informazioni inerenti alle misure di rilievo adottate in termini di politica economica (comma 3, secondo periodo). Segnala che, a sua volta, l'articolo 126 del TFUE vieta i disavanzi eccessivi e che disposizioni di attuazione di tali previsioni sono contenute nei regolamenti (UE) n. 1176 del 2011 e n. 473 del 2013. Evidenzia, in particolare, che nell'articolo 7 del regolamento n. 473 del 2013 è prescritto che entro il 15 ottobre di ogni anno i Paesi membri inviino alla Commissione europea il progetto di bilancio e che la Commissione europea renda su di esso un parere, al massimo entro il 30 novembre. Sottolinea che in casi eccezionali, il parere è anticipato e s'instaura una procedura di consultazione con il Paese interessato, il quale può rispondere a rilievi e riceve nel parere la richiesta di un nuovo progetto di bilancio; a seguito della trasmissione del nuovo progetto di bilancio, la Commissione europea rende un nuovo parere. Tutti i pareri della Commissione europea sono trasmessi all'Eurogruppo. Ricorda che l'Eurogruppo – previsto dall'articolo 137 del TFUE – è l'organo che presiede alle politiche economiche dei Paesi la cui moneta è l'euro ed è composto dai relativi ministri dell'economia e delle finanze. Quanto alla normativa nazionale, segnala che l'articolo 9 della legge n. 196 del 2009 prescrive che il progetto di bilancio sia trasmesso sia alla Commissione europea sia all'Eurogruppo. Evidenzia quindi che nella giornata del 13 novembre il Governo italiano ha trasmesso gli elementi d'informazione alla Commissione europea e all'Eurogruppo, con il cui presidente, Centeno, il Ministro Tria si era

incontrato il 9 novembre, dopo essere intervenuto in audizione innanzi alle Commissioni riunite Bilancio della Camera e del Senato. Sottolinea, infine, che l'articolo 126 non è stato ancora applicato e quindi non vi sono procedure d'infrazione neanche avviate sul tema del disavanzo eccessivo. In merito ai rilievi della deputata Rossello, ricorda che le direttive sulle vittime dei reati recentemente recepite sono due, la n. 2004/80 e la n. 2012/29, rispettivamente con la legge n. 122 del 2016 e con il decreto legislativo n. 212 del 2015. Evidenzia che sulla prima direttiva, inerente alle vittime dei reati intenzionali violenti e all'indennizzo loro dovuto, era stata avviata la procedura d'infrazione n. 2011/4147, che è stata chiusa proprio con la legge europea n. 122 del 2016. Segnala che cospicue integrazioni al codice di procedura penale sono state apportate, invece, con il decreto legislativo n. 212 del 2015, in attuazione della predetta direttiva n. 29 del 2012 sulle vittime vulnerabili, specialmente per quel che concerne il diritto alla traduzione e all'interpretariato e alle modalità di assunzione della prova delle persone con vulnerabilità. Osserva, infine, che eventuali proposte emendative alla legge di bilancio su questi temi dovranno essere presentate alla Commissione giustizia o direttamente alla Commissione bilancio. In merito ai rilievi del deputato Pettarin, sui profili relativi al decreto legislativo n. 118 del 2011, di attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, segnala che anche in questo caso deve rinviare i colleghi alla Commissione bilancio, che svolge la funzione referente sulle decisioni circa gli stanziamenti e le misure di adempimento delle prescrizioni europee. Formula quindi una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 1*).

Piero DE LUCA (PD) pur ringraziando la relatrice per la ricostruzione che ha voluto proporre in fase di replica ai suoi rilievi circa l'*iter* procedurale in materia di disavanzi eccessivi, rileva, tuttavia, che, nella realtà, tale procedura è, di fatto, già iniziata, come confermato dal fatto che il Ministro Tria ha inviato la lettera di

risposta ai rilievi della Commissione europea, formulati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 473/2013. Ricorda che la Commissione europea ha chiesto al Governo italiano di apportare modifiche significative al suo Documento programmatico di bilancio, che prevede una manovra con ricorso indebitamento, mentre nella lettera di risposta del Ministro non sono, a suo avviso, indicate nuove misure che vadano incontro a quanto richiesto, a parte il ricorso a talune privatizzazioni di beni di proprietà pubblica. In tal senso, ritiene che le preoccupazioni della Commissione europea non abbiano motivo di rientrare e che quindi tutto lascia intendere che la procedura di infrazione per debito eccessivo proseguirà il suo corso. È dell'avviso che sia quindi necessario predisporre opportune misure in termini di previsioni di bilancio affinché la situazione finanziaria del Paese non subisca futuri danni. In tal senso crede che, per ragioni prudenziali, come l'andamento del differenziale tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e tedeschi, che ha superato oggi quota 310 punti base, dovrebbe essere inserita un'apposita voce che registri la possibilità che l'Italia effettivamente si trovi a dover versare una rilevante somma a titolo cauzionale per via della procedura di infrazione. Ricorda che i trattati prevedono che questa somma sia pari allo 0,2 per cento del PIL dello Stato membro soggetto alla procedura. Osserva che la combinazione di tutti questi dati avrebbe disastrose conseguenze per i risparmiatori e le imprese italiani, che vedrebbero deprezzati i propri investimenti e aumentare l'onerosità dei prestiti in coincidenza, per altro, con il venir meno del programma c.d. *quantitative easing* della Banca centrale europea, che ha deciso di azzerarlo a decorrere dal 1° gennaio 2019. Sottolinea che è la prima volta che si verifica una tale procedura da quando esiste la zona euro e che, vista la risposta del Governo italiano, non si possa fare finta che il problema non esista. In tal senso ritiene preciso dovere della XIV Commissione, considerato il suo ambito di competenze, riferire alla Commissione bilancio la sus-

sistenza del predetto pericolo e suggerire di cercare soluzioni tecniche adeguate affinché il bilancio dello Stato incorpori strumenti contabili per affrontarlo al meglio.

Guido Germano PETTARIN (FI) ringrazia la relatrice per aver voluto inserire nelle premesse della sua proposta di relazione le considerazioni circa l'importanza di prevedere adeguate risorse sia a livello centrale che territoriale per l'attuazione delle politiche europee, tenendo conto delle rispettive normative contabili e l'esigenza di un adeguato finanziamento del fondo finalizzato all'attuazione della normativa in materia di diritto all'indennizzo ai cittadini dell'Unione europea vittime di reati intenzionali violenti.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per oggi pomeriggio.

La seduta termina alle 10.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che, nel corso della seduta di questa mattina, la relatrice ha formulato una

proposta di relazione favorevole che dovrà essere votata nella seduta di oggi.

Piero DE LUCA (PD) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza a nome del suo Gruppo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire per dichiarazioni di voto sulla proposta di relazione presentata dalla relatrice.

Guido Germano PETTARIN (FI) osserva che in virtù dell'inserimento delle due considerazioni inserite dalla relatrice nelle premesse della sua proposta di relazione, che ha illustrato nella seduta antimeridiana, il suo gruppo ha preferito non depositare una relazione di minoranza. Tuttavia considerato che la legge di bilancio rappresenta il momento qualificante dell'attività del Governo e visti i suoi contenuti complessivi, preannuncia il voto contrario del gruppo sul provvedimento.

Marco MAGGIONI (Lega) nel preannunciare il voto favorevole sul provvedimento intende tuttavia sottolineare che il richiamato, nel dibattito odierno, articolo 126 del TFUE, al comma 11 prevede che le autorità dell'Unione europea « possono » chiedere che lo Stato membro accantoni determinate somme in via cauzionale e quindi non stabilisce automaticamente un obbligo. In tal senso, osserva che una onesta rilettura del testo citato ritiene dovrebbe indurre il collega De Luca a rivedere le sue affermazioni. Nel merito della manovra economica proposta dal Governo, sottolinea che dal 2012 ad oggi, periodo nel quale i Governi che si sono succeduti hanno applicato le « ricette » economiche suggerite dall'Unione europea, si sono registrati tassi di crescita del PIL negativi ovvero molto modesti, senza che il deficit sia stato contenuto. Rileva quindi che, relativamente agli anni nei quali vi sono stati risultati virtuosi, essi sono stati dovuti essenzialmente al contesto internazionale e, più specificamente, al corso dei prezzi del petrolio — che era a livelli minimi, ad esempio nel 2014 e 2015 — e

alla politica espansionistica tenuta dalla Banca centrale europea con il c.d. *quantitative easing*. Ritiene di poter dire che le politiche citate non sono riuscite a raggiungere risultati soddisfacenti e si dice convinto che la strada percorsa dall'attuale Governo, che descrive una nuova rotta e una nuova strategia, consentirà di raggiungere i risultati attesi.

Filippo SCERRA (M5S) nel preannunciare il voto favorevole sulla proposta di relazione formulata dalla relatrice, sottolinea che la manovra economica proposta dal Governo è finalmente coraggiosa e punta ad agire sulla domanda aggregata al fine di stimolare la crescita. Ritiene che essa restituirà dignità ai cittadini e che sia improntata all'equità sociale. Osserva che i conti sono in ordine e ritiene che lo sfioramento del 2,4 per cento non costituisce una misura eccessiva, considerato che cifre simili erano previste nelle precedenti leggi di bilancio, soprattutto in relazione ai benefici che si attendono dalla manovra medesima. Conclude, replicando al deputato De Luca, ricordando che quanto obiettato circa le sanzioni connesse alla procedura di infrazione per indebitamento eccessivo rappresenta, al momento, una mera ipotesi e non una certezza.

Piero DE LUCA (PD) riallacciandosi a quanto da lui già espresso nella seduta antimeridiana circa il rischio che l'Italia sia sottoposta a procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, e alle sue relative conseguenze, osserva che per il momento è già noto che il 21 novembre prossimo la Commissione europea risponderà formalmente al Ministro Tria, e ciò lascia intendere che la procedura di infrazione sia probabile. Aggiunge che è su tale probabilità che aveva proposto al Governo di approntare misure contabili per affrontare tale pericolo, evitando così di ricorrere, in futuro, a misure affrettate e costose. Per quanto concerne la lettura proposta dal deputato Maggioni dell'articolo 126 del TFUE osserva che le regole relative alla sostenibilità del debito pubblico e del deficit dei Paesi membri vanno

intese anche alla luce di quanto disposto dal c.d. «*six pack*» e cioè dell'insieme dei cinque regolamenti comunitari e di una direttiva che ha modificato regolano la stabilità finanziaria nei paesi dell'area euro. Osserva, per altro, che la di là dei tecnicismi la manovra ha già di fatto prodotto danni all'economia del Paese, sia in termini di maggiori oneri per le famiglie e le imprese in occasione del ricorso al credito – con il pagamento di tassi di interesse in forte crescita –, sia in termini di fuga dei capitali esteri che, perdendo fiducia nel sistema Italia, si dirigono verso altri Paesi per i loro investimenti. In tal senso, ritiene che non vi sia bisogno di raffinate analisi previsionali per conoscere il giudizio sulla manovra economica proposta dal Governo, essendo sufficiente chiedere alle persone e a chi lavora e produce. Ritiene che gli atti economici di questo Governo vadano nel senso opposto di quanto dichiarato e delle finalità che si propone di raggiungere. A meno che, aggiunge, la vera intenzione del Governo non coincida, in ultima analisi, con il senso delle dichiarazioni del Ministro Savona e del suo «*cigno nero*». Per questi motivi, che rafforzano le sue preoccupazioni, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento all'esame.

Leonardo Salvatore PENNA (M5S) in riferimento alle osservazioni del deputato De Luca, esprime la sua sorpresa per dichiarazioni che dipingono la manovra economica del Governo a tinte fosche, come se fosse in atto un attacco al risparmio degli italiani. Osserva che, paradossalmente, le dichiarazioni del collega potrebbero essere idonee, da sole, a spaventare i mercati finanziari. Sottolinea, inoltre, relativamente a quanto detto sul Ministro Savona che questi si è sempre detto favorevole e fedele all'Unione europea e che ha sempre smentito dichiarazioni di senso contrario. Conclude riaffermando il suo apprezzamento per la libertà di pensiero e per coloro che la usano, invitando, tuttavia, ad abbassare i toni esasperati.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) ritiene opportuno condividere con i colleghi della Commissione una sua recente esperienza avuta a Londra in relazione agli effetti della Brexit. Dalle interlocuzioni che ha avuto con gli operatori economici italiani ivi attivi ha registrato una loro forte preoccupazione per i possibili sviluppi della vicenda. Ricorda, in proposito, che il giro di affari che lega l'Italia a Londra – citando in proposito le informazioni le sono state fornite dal presidente della Camera di commercio italiana di Londra – è pari a circa 35 miliardi di euro e coinvolge molte imprese manifatturiere e investimenti. Questo giro di affari assicura un *surplus* italiano pari a 12 miliardi, e ciò dà la misura della rilevanza degli interessi in gioco. Sottolinea che le maggiori preoccupazioni della comunità italiana riguardano il passaporto e la condizione di *civil status* che si godrà alla definitiva uscita del Regno Unito di Gran Bretagna dall'Unione europea. A tal proposito, coglie l'occasione per annunciare che intraprenderà talune iniziative parlamentari in materia di decreto sicurezza volte a ripristinare a due anni il periodo di attesa per ottenere la cittadinanza in determinati casi che il medesimo decreto ha allungato a quattro anni. Per quanto ritenga opportuno guidare il Paese a percorrere itinerari di mappe geopolitiche nuove, tuttavia ritiene ancora più opportuno che ciò avvenga con moderazione e accortezza. Invita il Governo a voler individuare un referente specifico su Brexit che dalla fine del prossimo mese di marzo possa essere d'aiuto per affrontare le diverse difficoltà che dovessero palesarsi e a fare in modo che la fase transitoria non si svolga in un clima turbolento. A riprova dell'interesse rilevante che deve sentire il Paese su questa questione, conclude ricordando che in termini di residenti connazionali Londra rappresenta di fatto la quinta città italiana per numero di abitanti.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che gli interventi devono attenersi all'oggetto della discussione.

Cristina ROSSELLO (FI) esprimendo apprezzamento per le tematiche sollevate dalla collega Rossini crede che su di esse, nonché su altri argomenti di interesse della Commissione, sia opportuno organizzare un incontro con il Ministro Savona, come per altro richiesto dal suo gruppo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, con riferimento all'intervento della deputata Rossello, ricorda che il suo gruppo potrà avanzare eventuali richieste di audizione nell'ambito dell'Ufficio di presidenza. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di relazione favorevole della relatrice.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dalla relatrice (*vedi allegato 1*), deliberando altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, la deputata Giordano quale relatrice presso la Commissione Bilancio.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che il Gruppo del Partito Democratico ha presentato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, una relazione di minoranza (*vedi allegato 2*), indicando l'onorevole De Luca quale relatore di minoranza presso la Commissione Bilancio.

Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate.

C. 1346 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alex BAZZARO (Lega), *relatore*, osserva che il decreto legge n. 113 del 2018, si presenta come un provvedimento ampio e articolato, che interessa numerosi versanti. Ritiene che esso, nel suo complesso, nonché per alcuni aspetti di specifica competenza, possa suscitare l'interesse della Commissione Politiche dell'Unione europea, in quanto attinge alla materia del bilanciamento tra esigenze di sicurezza della collettività e diritti individuali. Evidenzia che, da questo punto di vista, la materia dei diritti attiene all'ambito complessivamente interessato dai Trattati comunitari e – in particolare – dall'articolo 67 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che affida a quest'ultima il compito di realizzare uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia. Segnala, inoltre, che l'articolo 78 del TFUE fa obbligo all'Unione europea di perseguire una politica comune in materia di asilo e protezione internazionale, in ossequio alla Convenzione di Ginevra del 1951. Rileva che si potrebbe osservare al riguardo – non senza attinenza al provvedimento all'esame – che proprio l'articolo 67 del TFUE prescrive, al secondo comma, che l'Unione europea dovrebbe avere una politica migratoria comune e che gli Stati membri dovrebbe essere solidali gli uni con gli altri nella gestione dei flussi, ma che questo, osserva, non sembra accadere: e su ciò si augura vi sia lo spazio per tornare nel corso del dibattito. Segnala che l'articolo 1 del disegno di legge di conversione – a seguito delle modifiche introdotte al Senato –, che porta oggi una delegazione legislativa piuttosto corposa sul riordino dei ruoli e delle carriere della polizia, non attiene a profili di stretta competenza della Commissione. Illustrando aspetti più vicini alle competenze della XIV Commissione, evidenzia un primo gruppo di disposizioni del decreto legge che inerisce proprio alla materia della migrazione e dei richiedenti asilo e reca novelle al decreto legislativo n. 286 del 1998, vale a dire il testo unico sull'immigrazione. A tal proposito, sottolinea che viene disposta l'abrogazione dell'articolo 5, comma 6, del testo unico sull'im-

migrazione e – dunque – dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari mentre si prevede che la corrispettiva tutela sostanziale permanga per alcune fattispecie di permessi di soggiorno « speciali ». Osserva che talune di esse – per vittime di violenza o grave sfruttamento, di violenza domestica, di particolare sfruttamento lavorativo – sono già previste dal Testo unico dell'immigrazione, rispettivamente all'articolo 18, articolo 18-*bis* ed articolo 22, comma 12-*quater*, e che qui ricevono in parte una ridefinizione. Segnala che altre fattispecie non erano puntualmente disciplinate dal Testo unico e ricevono ora una tipizzazione e disciplina. Ricorda che esse riguardano le condizioni di salute di eccezionale gravità e le situazioni contingenti di calamità naturale nel Paese di origine che impediscono temporaneamente il rientro dello straniero in condizioni di sicurezza. Evidenzia che viene altresì introdotto un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile. Infine, segnala che sono poste disposizioni circa le controversie relative al rilascio dei già ricordati permessi « speciali », quanto a giudice competente e procedimento di trattazione delle impugnazioni. Osserva che la relazione illustrativa che correda il disegno di legge di conversione motiva tale impianto di disposizioni quale risposta ad un andamento per così dire « inflattivo » nel rilascio dei permessi di soggiorno per motivi umanitari. È dell'avviso che per capire bene questa riforma e i suoi nessi con il diritto dell'Unione europea, occorre ricordare che chi fugge o afferma di fuggire dal proprio paese per motivi di persecuzione o per guerre in atto può domandare l'asilo e che, in tal caso l'esito della domanda apre tre scenari: la protezione principale con il riconoscimento dello *status* di rifugiato, e questa ipotesi – sussistendone i requisiti – è un istituto giuridico obbligatorio per il rispetto del diritto internazionale e dell'Unione europea; la protezione sussidiaria, cioè quella cui ha diritto chi non in atto ma in potenza è soggetto al rischio di persecuzioni politiche o religiose, anche questa ipotesi obbligatoria ai sensi della

direttiva 85 del 2005/CE, attuata in Italia dal decreto legislativo n. 25 del 2008; la protezione umanitaria, che il testo unico prevedeva in modo disancorato dalla richiesta di asilo e basata su « seri » o « gravi » motivi di carattere umanitario, che l'autorità preposta poteva valutare in via sostanzialmente discrezionale e caso per caso. Ricorda che nel linguaggio della giurisprudenza, si conosceva così la protezione « esterna », cioè quella richiesta a prescindere dalla richiesta di asilo; e quella « interna » vale a dire quella domandata insieme all'asilo e che poteva essere concessa se non erano presenti gli estremi dell'asilo. Ritene, quindi, che non si possano ravvisare elementi di contrasto con il diritto dell'Unione europea, giacché – come è stato evidenziato anche nella relazione presso la sede referente – viene eliminata la possibilità di escogitare caso per caso motivi atipici di protezione umanitaria non previsti dalla legge, alla quale si restituisce una formulazione più chiara e stringente, senza perciò intaccare la sostanza dei diritti cui la direttiva presta tutela. Per quanto riguarda l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi sulle decisioni in materia di protezione internazionale, sottolinea che il decreto legge prevede il rito civile in modalità sommaria e che viene altresì prolungato il termine massimo di trattenimento nei centri di identificazione a 180 giorni. Presso tali centri, inoltre, il decreto amplia le possibilità di trattenimento, a motivo di due ulteriori ipotesi, lo scopo di verificare l'identità o la cittadinanza dello straniero oppure l'impossibilità di verificare tali elementi. Evidenzia che all'articolo 4, il decreto-legge novella l'articolo 13, comma 5-*bis*, del testo unico sull'immigrazione, prevedendo che, in attesa dell'esecuzione del provvedimento di espulsione, il trattenimento dello straniero possa avvenire anche in luoghi diversi dai centri di permanenza per il rimpatrio. Osserva che nell'articolo 5, il comma 14-*bis* dell'articolo 13 del medesimo testo unico è modificato nel senso di estendere il divieto di reingresso non già nel solo territorio dello Stato ma in tutta l'area di Schengen,

mentre nell'articolo 5-*bis* si prevede che anche il respingimento con accompagnamento alla frontiera disposto dal questore possa essere oggetto di ricorso all'autorità giudiziaria, e che l'articolo 6 amplia le destinazioni delle risorse assegnate sul Fondo rimpatri. Segnala che l'articolo 6-*bis* consente l'attività lavorativa ai familiari stranieri del personale, diplomatico e non, che lavora presso le rappresentanze in Italia, mentre l'articolo 7 amplia la gamma dei reati la condanna definitiva per i quali comporta il diniego o la revoca della protezione internazionale. Rileva che di particolare interesse per la Commissione è l'articolo 7-*bis*, introdotto con un emendamento del Governo al Senato, che inerisce alla nozione di « Paese sicuro » verso cui è possibile il rimpatrio: la materia è oggetto della direttiva 2013/32/UE, che offre parametri ai quali sostanzialmente l'articolo 7-*bis* si conforma. Osserva che l'articolo 8 prevede la cessazione dello *status* di rifugiato in ragione del ritorno volontario nel Paese di origine e che l'articolo 9 modifica il citato decreto legislativo n. 25 del 2008 di attuazione della direttiva 85 del 2005, prevedendo l'inammissibilità delle cosiddette domande reiterate, cioè le istanze di riconoscimento dello *status* di rifugiato presentate al solo scopo di ritardare l'espulsione, che l'articolo 10 inerisce al procedimento di trattazione della domanda innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale mentre l'articolo 11 contempla l'istituzione presso le prefetture di articolazioni territoriali dell'Unità di Dublino. Evidenzia che l'articolo 12 contiene una riforma del sistema di protezione per i richiedenti asilo (SPRAR), mentre gli articoli 12-*bis* e 12-ter prevedono rispettivamente il monitoraggio dei flussi migratori e l'obbligo per le cooperative sociali di pubblicare l'elenco dei soggetti cui esse versano somme per lo svolgimento di servizi per l'integrazione, l'assistenza e la protezione sociale dei migranti. Inoltre, l'articolo 13 del decreto-legge stabilisce che il permesso di soggiorno concesso per la richiesta di asilo non è documento sufficiente per l'iscri-

zione nell'anagrafe dei residenti di un comune. Per quanto concerne l'acquisizione e la revoca della cittadinanza italiana, rileva che l'articolo 14 del decreto-legge elimina la preclusione al rigetto della cittadinanza per matrimonio, anteriormente prevista dalla legge n. 91 del 1992, dovuta al decorso di due anni: esso innalza da 200 a 250 euro il contributo richiesto per le pratiche relative e richiede che per l'acquisto della cittadinanza l'interessato abbia un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Ricorda che gli articoli da 15 a 23 prevedono un nutrito pacchetto di disposizioni genericamente attinente alla giurisdizione e alla sicurezza urbana. Si tratta di norme che valuta di considerevole importanza e che, però, non interessano direttamente le specifiche competenze della XIV Commissione. Si limita a citarne solo tre a titolo di esempio. La prima è quella che introduce nel sistema difensivo della Repubblica italiana innanzi alle Corti sovranazionali una novità importante: mentre l'Avvocatura dello Stato difendeva l'Italia solo davanti alla Corte di giustizia del Lussemburgo, restando rimessa la difesa innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo al Contenzioso del Ministero degli esteri, tramite un agente e uno o più co-agenti aggiunti, nominati dal Ministro degli esteri, l'articolo 15, comma 01, del decreto-legge, come modificato al Senato, affida anche questo incarico all'Avvocatura dello Stato. La seconda è recata nell'articolo 16 che estende l'applicabilità del braccialetto elettronico come modalità di controllo dell'imputato. La terza è contenuta nell'articolo 19 che prevede l'utilizzo in via sperimentale del *taser* per gli agenti di polizia municipale. Segnala quindi che dall'articolo 24 fino all'articolo 29, agli articoli 32-*bis* e 32-*quinqüies* e da 36 a 38 sono previste disposizioni di rafforzamento del contrasto alle organizzazioni mafiose, soprattutto per quel che concerne le attività economiche infiltrate, il condizionamento mafioso degli enti locali e la gestione dei beni confiscati. A questo proposito evidenzia che l'articolo 29 incrementa di ulteriori 5 milioni di euro le risorse destinate alle

commissioni straordinarie che gestiscono i comuni per condizionamento mafioso. Sottolinea inoltre che mentre l'articolo 29-*bis* concerne la circolazione dei veicoli immatricolati all'estero, prevedendo che essi non possano circolare se intestati a persone residenti in Italia da più di sei mesi e che veicoli presi in locazione in altri Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo devono portare a bordo un documento che indichi data certa, titolo e durata della locazione, gli articoli da 30 a 31-*ter* inaspriscono le misure di contrasto dell'invasione di terreni o edifici. Segnala infine che le rimanenti disposizioni ineriscono ad aspetti essenzialmente ordinamentali e finanziari che non riguardano direttamente la competenza della Commissione. Osservato che nel complesso non vi sono profili di violazione del diritto dell'Unione europea, conclude riservandosi di avanzare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) ritiene che sia opportuno approfondire la parte relativa alla previsione che, ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana, come per altro avviene nel sistema tedesco, l'interessato debba avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana e ciò in considerazione del fatto che i finanziamenti per raggiungere tale fine sembra siano stati eliminati. Rileva inoltre che l'articolo 3 del decreto in oggetto, che prevede uno speciale trattenimento dello straniero a scopo di identificazione della durata di 30 giorni, prolungabile fino a 180, contrasta con l'articolo 31 della Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato e con l'articolo 15 della direttiva comunitaria n. 115 del 2008 che limita i casi di trattenimento al solo pericolo di fuga e al compimento di condotte che ostacolano il rimpatrio dello straniero. Sul punto invita a considerare, inoltre, che un cittadino italiano può essere trattenuto in stato di fermo per sole 24 ore e qualora vi sia dolo.

Alex BAZZARO (Lega), *relatore*, si riserva di approfondire le questioni esposte

e di replicare in altra seduta all'esito dei predetti approfondimenti.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

Atto n. 49.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 novembre 2018.

Sergio BATTELLI, *presidente*, segnala che è stato ufficialmente trasmesso alle Camere il prescritto parere della Conferenza unificata sull'atto e, pertanto, la Commissione può quindi procedere con l'espressione del parere.

Invita quindi il relatore, Leonardo Penna, a formulare la sua proposta di parere.

Leonardo Salvatore PENNA (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Marco MAGGIONI (Lega) osserva, sul piano generale, che quando si introducono normative simili a quella all'esame è sempre necessario chiedersi quale sia il concreto impatto delle disposizioni sugli ope-

ratori economici. Rilevato quindi che la fatturazione elettronica possiede molti pregi, è comunque dell'avviso che sia opportuno prevedere un periodo transitorio per permettere a chi concretamente, sul territorio, si trova ad agire con la pubblica amministrazione di affrontare con serenità le eventuali difficoltà legate a queste nuove modalità di fatturazione. Aggiunge che ciò è pensato principalmente non per le imprese, anche medie e piccole, ma per quelle società semplici che pure hanno rapporti economici con gli enti locali, come ad esempio un imbianchino che svolga dei lavori per il comune. In tal senso il suo gruppo ha proposto l'inserimento di talune considerazioni nelle premesse della proposta di parere del relatore, che ringrazia per la disponibilità, sulla quale quindi preannuncia voto favorevole.

Cristina ROSSELLO (FI) anche a nome del collega Pettarin ringrazia il relatore per aver voluto condividere talune considerazioni circa l'opportunità di attenuare, in determinati casi, gli effetti sanzionatori per il periodo d'imposta 2019 ed averle inserite nella premessa della sua proposta di parere.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) ricorda di aver chiesto al relatore di verificare o fare presente nella proposta di parere che la normativa nazionale si coordinasse con quella dell'Unione europea. Prende atto che anche il parere rilasciato dalla Conferenza unificata si esprime in tal senso. Chiede quindi se sia possibile verificare quanto rilevato e invita a realizzare un passaggio alle nuove modalità di fatturazione in modo graduale per non creare difficoltà ed ingenerare disorientamento negli operatori economici.

Piero DE LUCA (PD) ritiene opportuno che il relatore specifichi quali siano gli attuali effetti sanzionatori e, quindi, per un confronto, quali siano invece quelli che ci si auspica attenuare con la formulazione della proposta di parere formulata dal relatore.

Leonardo Salvatore PENNA (M5S), *relatore*, chiede di sospendere brevemente la seduta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, concorde la Commissione, sospende brevemente la seduta

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.05.

Leonardo Salvatore PENNA (M5S), *relatore*, riformula la proposta di parere favorevole nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Guido Germano PETTARIN (FI) preannuncia voto contrario in considerazione che il provvedimento nel suo complesso costituisce un aggravio per gli operatori economici in termini di tempo, adempimenti e sforzo economico. Si chiede se all'Agenzia delle entrate abbiano mai tentato di verificare concretamente cosa significhi, per gli operatori economici, applicare una simile procedura. Ritiene, inoltre, che debbano essere proprio le autorità fiscali che debbano fornire ausilio e consulenza a chi impiega il proprio tempo e le proprie energie a produrre ricchezza per il Paese e lavoro. Conclude osservando che le disposizioni del testo che stabiliscono che l'attuazione di quanto disposto debba avvenire senza costi per la finanza pubblica sia ipocrita in quanto nel contempo, di fatto, si creano nuovi oneri a carico dei soli privati operatori che hanno rapporti con la pubblica amministrazione.

Piero DE LUCA (PD) segnala che l'intenzione del suo gruppo era nel senso di tenere un comportamento collaborativo nell'esame del provvedimento in esame, ma di fronte alla proposta di parere del relatore, anche come riformulata, non può che preannunciare un voto contrario. Ciò, conclude, in quanto gli sembra che si introduca una specie di « condono fiscale preventivo volontario ».

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole come riformulata dal relatore (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1334 Governo, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 », limitatamente alle parti di competenza;

esaminata in particolare la Tabella 2 della seconda sezione, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed in particolare la Missione 3 L'Italia nell'Europa e nel mondo) e il programma 3.1 (Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE);

considerata l'importanza di prevedere adeguate risorse sia a livello centrale

che territoriale per l'attuazione delle politiche europee, tenendo conto delle rispettive normative contabili;

sottolineata l'esigenza di un adeguato finanziamento del fondo istituito, ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015-2016), come modificati dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 (legge europea 2017), che riconosce, dal 23 luglio 2016, il diritto all'indennizzo ai cittadini dell'Unione europea vittime di reati intenzionali violenti,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo).**RELAZIONE DI MINORANZA PRESENTATA DAL GRUPPO PD**

La XIV Commissione

preMESSO che,

l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;

nonostante il primo arresto alla crescita nazionale da tre anni e mezzo a questa parte, le riforme attuate nel corso della precedente legislatura hanno proseguito a segnare risultati positivi, particolarmente significativi nel mercato del lavoro – il numero degli occupati ha raggiunto un massimo storico e il tasso di partecipazione delle donne e delle classi di età più elevate si è finalmente innalzato – e proseguire in questa direzione di riforma strutturale del sistema-Paese costituisce l'unica via per aumentare in prospettiva il potenziale di crescita e liberare risorse pubbliche per combattere la povertà e sostenere le fasce più deboli della popolazione;

alcune delle misure previste in questa legge di bilancio costituiscono un pericoloso passo indietro rispetto al processo di riforma strutturale che, con il contributo del Paese tutto, si è portato avanti, e i loro effetti potrebbero rendere ancor più incisivi i rischi al ribasso sull'andamento dell'economia prefigurati dall'Ufficio parlamentare di bilancio, con un deterioramento dei conti pubblici a partire già dal

2019 che rischia di mettere in serio pericolo la solidità dei fondamentali dell'economia Italiana;

l'evidenza empirica, in particolare riferita agli anni precedenti alla crisi finanziaria globale, ci insegna che l'espansione del bilancio non si traduce automaticamente in un sostenuto aumento del prodotto, se le misure non sono adeguate a favorire la crescita potenziale nel lungo periodo;

con questa manovra di bilancio il Governo accresce l'indebitamento netto, rispetto ai suoi valori tendenziali, in media di 1,3 punti percentuali del PIL all'anno nel triennio 2019- 2021 e per il prossimo anno programma di attuare interventi espansivi per circa 34 miliardi, coperti da aumenti delle entrate e riduzioni della spesa per poco più di un terzo, con un aumento del disavanzo di quasi 22 miliardi, ponendosi degli obiettivi di crescita particolarmente ambiziosi, definiti nei fatti più che ottimistici dai più autorevoli osservatori nazionali e internazionali;

un'espansione di bilancio come quella delineata del DDL all'esame, non determinata principalmente dalle spese per investimento, ma piuttosto da voci di spesa corrente, non garantisce la crescita nel medio termine e può anzi metterla in pericolo a lungo andare, e con essa la stabilità del Paese, quando ci si troverà a dover fronteggiare fasi cicliche avverse;

gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se essa fosse isolata, dal momento che risen-

tono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al Pil il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;

L'aumento dello *spread* si ripercuote sull'intera economia, ossia su famiglie, imprese e istituzioni finanziarie che detengono il risparmio nazionale, e rispetto ad aprile è già costato al contribuente quasi 1,5 miliardi di euro di interessi in più e, ipotizzando tassi coerenti con le attuali aspettative dei mercati, costerebbe oltre 5 miliardi di euro nel 2019 e circa 9 nel 2020 dalle stime della Banca d'Italia;

gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, in costante conflitto con le istituzioni europee, e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, hanno determinato una crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico che rischia dunque di vanificare tutto l'impulso espansivo atteso dall'Esecutivo con l'approvazione della Legge di bilancio;

il quadro di finanza pubblica che si delinea è imprudente e difficilmente sostenibile, anche perché corredato da strumenti di politica economica, finanziati in deficit nonostante siano stati presentati per anni come dotati di adeguata copertura finanziaria, che non solo non sembrano in grado di garantire i previsti risultati di crescita, ma che, per alcune misure qualificanti del programma di Governo, non sono neanche ancora stati definiti nel dettaglio, come nel caso del reddito di cittadinanza e del pensionamento anticipato, per cui il provvedimento si limita unicamente a istituire due fondi, mentre interventi, messi in campo nella

precedente legislatura, di fondamentale impulso per la crescita attraverso il sostegno agli investimenti delle imprese e il rafforzamento del tessuto industriale, sono stati depotenziati, come nel caso dell'iperammortamento e del credito di imposta per la ricerca;

L'Italia è esposto al rischio, senza precedenti, di subire una procedura per disavanzi eccessivi, ai sensi dell'articolo 126 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che, rispetto alle procedure ordinarie, ha un percorso ben più accelerato, con la conseguente necessità di prevederne le conseguenze finanziarie nella legge di bilancio. A tale riguardo infatti che l'Italia rischia di essere costretta a costituire un deposito infruttifero pari almeno allo 0,2 per cento del PIL;

le competenze della XIV Commissione non possono essere intese in modo limitato e burocratico e che lo scambio di corrispondenza tra Commissione europea e Governo italiano in ordine all'obiettivo di indebitamento annuale comporta un'incidenza diretta sul bilancio dello Stato per il 2019;

l'aumento al 2,4 per cento (contro l'1,2 a legislazione vigente) è volto solo a favorire la spesa corrente improduttiva e non seri investimenti pubblici e creazione di duraturi posti lavoro, con particolare riguardo al Meridione, e che la legge di bilancio non è ispirata a una strategia credibile di lungo periodo di riduzione dello *stock* di debito mediante l'avanzo primario e la lotta all'evasione fiscale;

è ritenuto anche essenziale tutelare il risparmio degli italiani e proteggerlo dallo *spread* che incrementa il costo del nostro debito pubblico,

delibera di

RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (Atto n. 49).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (atto n. 49);

rilevato che il termine di recepimento è fissato, ai sensi dell'articolo 11 della richiamata direttiva 2014/55/UE, al 27 novembre 2018 e che l'emanazione dello schema di decreto legislativo in esame è prevista ai sensi della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), che in proposito rinvia ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

considerato che, in attuazione della direttiva, l'articolo 3, al comma 1, introduce nella legislazione nazionale, a decorrere dal 18 aprile 2019, l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di contratti pubblici di appalto e di concessione, richiamati all'articolo 1 di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti pubblici di appalto in maniera conforme allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici;

rilevato che, per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, l'articolo 4 differisce di 12 mesi (rispetto a un massimo di 30 mesi consentito dalla direttiva), ovvero al 18 aprile 2020, il termine di applicazione della normativa alle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;

rilevato che l'articolo 1 della direttiva ne dispone l'applicabilità alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti a cui si applicano la direttiva 2009/81/CE, concernente l'aggiudicazione di appalti nei settori difesa e sicurezza, della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE relativa agli appalti pubblici, della direttiva 2014/25/UE, precisando che restano escluse le fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in uno Stato membro e a condizione che lo Stato membro stesso abbia determinato che gli interessi essenziali in questione non possono essere garantiti da misure meno restrittive;

tenuto conto, alla luce delle norme interne concernenti l'obbligatorietà della fatturazione elettronica nei contratti con la Pubblica amministrazione, della necessità di includere nel dispositivo di recepimento anche i contratti al di sotto delle soglie previste dalle richiamate direttive, al fine di garantire l'uniformità di gestione di tutte le fatture elettroniche dirette alla Pubblica amministrazione;

preso atto del parere della Conferenza unificata, reso nella seduta dell'8 novembre 2018;

rilevata l'opportunità che il Governo valuti la possibilità di: attenuare gli effetti sanzionatori per tutto il periodo d'imposta 2019, e non solo per il primo semestre 2019, in tutti i casi in cui il ritardo nell'emissione e trasmissione della fattura al sistema di interscambio non incida sulla corretta liquidazione dell'imposta di periodo (mensile o trimestrale) o quando la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre; di non applicare le sanzioni alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018; di non applicare le sanzioni

nei casi in cui, nel corso del 2018, sia stata emessa fattura analogica purché l'imposta sia stata regolarmente liquidata; di rendere facoltativa l'indicazione della data di emissione della fattura elettronica in tutti i casi in cui la stessa è emessa utilizzando il sistema di interscambio;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva 2014/55/UE e alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (Atto n. 49).

**PROPOSTA DI PARERE RIFORMULATA DAL RELATORE,
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (atto n. 49);

rilevato che il termine di recepimento è fissato, ai sensi dell'articolo 11 della richiamata direttiva 2014/55/UE, al 27 novembre 2018 e che l'emanazione dello schema di decreto legislativo in esame è prevista ai sensi della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), che in proposito rinvia ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

considerato che, in attuazione della direttiva, l'articolo 3, al comma 1, introduce nella legislazione nazionale, a decorrere dal 18 aprile 2019, l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di contratti pubblici di appalto e di concessione, richiamati all'articolo 1 di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti pubblici di appalto in maniera conforme allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici;

rilevato che, per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, l'articolo 4 differisce di 12 mesi (rispetto a un massimo di 30 mesi consentito dalla direttiva), ovvero al 18 aprile 2020, il termine di applicazione della normativa alle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;

rilevato che l'articolo 1 della direttiva ne dispone l'applicabilità alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti a cui si applicano la direttiva 2009/81/CE, concernente l'aggiudicazione di appalti nei settori difesa e sicurezza, della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE relativa agli appalti pubblici, della direttiva 2014/25/UE, precisando che restano escluse le fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in uno Stato membro e a condizione che lo Stato membro stesso abbia determinato che gli interessi essenziali in questione non possono essere garantiti da misure meno restrittive;

tenuto conto, alla luce delle norme interne concernenti l'obbligatorietà della fatturazione elettronica nei contratti con la Pubblica amministrazione, della necessità di includere nel dispositivo di recepimento anche i contratti al di sotto delle soglie previste dalle richiamate direttive, al fine di garantire l'uniformità di gestione di tutte le fatture elettroniche dirette alla Pubblica amministrazione, nonché delle esigenze di coordinamento normativo tra i vari livelli di governo;

preso atto del parere della Conferenza unificata, reso nella seduta dell'8 novembre 2018;

rilevata l'opportunità che il Governo valuti la possibilità di: attenuare gli effetti sanzionatori per tutto il periodo d'imposta 2019, e non solo per il primo semestre 2019, in tutti i casi in cui il ritardo nell'emissione e trasmissione della fattura al sistema di interscambio non incida sulla corretta liquidazione dell'imposta di periodo (mensile o trimestrale) o quando la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre; di non applicare le sanzioni alle fatture elettroniche emesse fino al 31 di-

cembre 2018; di non applicare le sanzioni nei casi in cui, nel corso del 2018, sia stata emessa fattura analogica purché l'imposta sia stata regolarmente liquidata; di rendere facoltativa l'indicazione della data di emissione della fattura elettronica in tutti i casi in cui la stessa è emessa utilizzando il sistema di interscambio;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva 2014/55/UE e alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.